

**PROCESSI VERBALI DELLE SEDUTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CXIII Sessione Straordinaria
Deliberazione n. 388 del 23 aprile 2024**

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile".


Consiglieri		pres.	ass.	Consiglieri		pres.	ass.
1	Paola Agabiti		X	12	Roberto Morroni	X	
2	Michele Bettarelli	X		13	Daniele Nicchi	X	
3	Vincenzo Bianconi	X		14	Eleonora Pace	X	
4	Tommaso Bori	X		15	Fabio Paparelli	X	
5	Daniele Carissimi	X		16	Stefano Pastorelli	X	
6	Marco Castellari	X		17	Donatella Porzi	X	
7	Thomas De Luca	X		18	Manuela Puletti	X	
8	Paola Fioroni	X		19	Eugenio Rondini		X
9	Andrea Fora	X		20	Marco Squarta		X
10	Valerio Mancini	X		21	Donatella Tesei		X
11	Simona Meloni	X					

PRESIDENTE: Paola FIORONI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Michele BETTARELLI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Elisabetta BRACONI



OGGETTO N. 5

Deliberazione n. 388 del 23 aprile 2024

LEGGE REGIONALE - “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Carissimi concernente: “Promozione delle Comunità energetiche rinnovabili e dell’Autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”, depositata all’Assemblea legislativa in data 16 febbraio 2022 e assegnata in data 17 febbraio 2022, in sede redigente, alla II Commissione consiliare permanente (ATTO N. 1236);

PRESO ATTO che la proposta di legge è stata successivamente sottoscritta dai Consiglieri De Luca, Pastorelli, Castellari, Bettarelli, Mancini e Fioroni;


ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione e approvazione dell’Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell’articolo 28, comma 2, del Regolamento Interno;

VISTI gli emendamenti e sub emendamenti presentati in II Commissione Consiliare permanente e approvati dalla II Commissione consiliare permanente medesima nella seduta del 13 marzo 2024;

ATTESO che la proposta di legge reca, dunque, il seguente titolo: “Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo collettivo di energia rinnovabile”;

VISTO altresì che la II Commissione Consiliare permanente nella seduta tenutasi il 13 marzo 2024 ha richiesto alla struttura competente dell’Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall’articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;

VISTA la nota protocollo n. 20240002590 del 3 aprile 2024 a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., in risposta alla richiesta della II Commissione Consiliare permanente, nella parte conclusiva della quale si legge:



“Verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i.”

VISTO in particolare il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 13/2000, il quale recita: *“A seguito della verifica di cui al comma 2, la relazione tecnica o l’aggiornamento della relazione tecnica di cui all’articolo 48, comma 6, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell’Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell’atto all’Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge.”*;

VISTA la proposta di legge (ATTO N. 1236) come emendata dalla Commissione, composta da n. 9 articoli, approvati dalla II Commissione Consiliare permanente, nonché la Relazione tecnica aggiornata a corredo dell’ATTO medesimo, verificata positivamente e vistata ai sensi dell’articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e s.m.i.;

UDITE le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno per la maggioranza dal Presidente Valerio Mancini e per la minoranza dal Consigliere Thomas De Luca;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 107 e 108;


VISTA la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili);

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno dell’Assemblea legislativa;



con votazione congiunta sugli articoli e con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 17 voti favorevoli espressi all'unanimità nei modi di legge dai 17 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA


- di approvare la legge regionale concernente: "Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile", composta di n. 9 articoli nel testo che segue:

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità ambientale, di abbandono delle fonti fossili in favore della produzione e del consumo di energia da fonti rinnovabili e, in particolare, ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) di recepimento della stessa, nonché nel rispetto della normativa nazionale, dello Statuto e della normativa regionale in materia, promuove e sostiene i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e le comunità energetiche rinnovabili al fine di agevolare la produzione, lo scambio, l'accumulo e la cessione di energia rinnovabile per l'autoconsumo, ridurre la povertà energetica e sociale e realizzare forme di efficientamento e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, le comunità energetiche rinnovabili sono soggetti giuridici di diritto autonomo che operano alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 199 del 2021.



2. Ai fini della presente legge, gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sono gruppi di almeno due clienti finali che operano alle condizioni e secondo le modalità previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 199 del 2021.


Art. 3

(Promozione e sostegno delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile)

1. La Regione sostiene, attraverso contributi e altri strumenti finanziari, ivi compresi i fondi rotativi, le comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sul territorio regionale. In particolare, il sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione correlata alla costituzione delle comunità e dei gruppi di autoconsumatori, nonché all'acquisto degli impianti di produzione e accumulo dell'energia e delle tecnologie necessarie alla realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Nella determinazione delle forme di sostegno e della loro entità la Regione tiene conto:

- a) della natura e della condizione economica dei membri delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori privilegiando soggetti economicamente svantaggiati al fine di contrastare la povertà energetica e perseguire finalità di solidarietà sociale;
- b) della localizzazione degli impianti sul territorio regionale privilegiando i progetti di riqualificazione territoriale a servizio di comunità energetiche rinnovabili e di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile situati in aree montane ed interne, come definite nella Strategia Nazionale per le Aree Interne, del territorio regionale, al fine di contrastarne l'abbandono e di favorirne il ripopolamento;
- c) della realizzazione di progetti che prevedono inclusione e solidarietà sociale, anche attraverso la collaborazione con gli enti locali e con gli enti del terzo settore;
- d) della presenza, nelle comunità energetiche rinnovabili, di enti locali che hanno approvato piani o strategie integrate di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici o che abbiano messo a disposizione aree pubbliche o tetti degli edifici pubblici per realizzare gli impianti a servizio delle stesse



comunità energetiche.

Art. 4

(Iniziative di competenza della Regione)

1. La Regione promuove e sostiene la realizzazione di iniziative di formazione e informazione sul tema dell'energia rinnovabile, dell'autoconsumo, della condivisione dell'energia e sulle forme di efficientamento energetico.

2. Al fine di promuovere la produzione e l'uso di energia rinnovabile, la Regione e gli enti locali individuano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i tetti degli edifici pubblici e le aree pubbliche in disponibilità dei suddetti enti da mettere a disposizione anche di terzi per l'installazione degli impianti a servizio delle comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto della normativa di settore.

3. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, reso ai sensi del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, individua, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione delle forme di sostegno e promozione previste all'articolo 3 e ai commi 1 e 2 del presente articolo.


Art. 5

(Registro delle comunità energetiche rinnovabili)

1. È istituito, presso la direzione regionale competente, il Registro delle comunità energetiche rinnovabili della Regione Umbria, la cui disciplina è demandata ad un atto della Giunta regionale da emanarsi entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge e la cui finalità è quella di fornire al Tavolo tecnico di cui all'articolo 6 i dati necessari allo svolgimento delle attività di competenza.

2. Il Registro di cui al comma 1 contiene:

- a) i dati identificativi delle comunità energetiche;
- b) la geolocalizzazione e la potenza degli impianti energetici realizzati o detenuti dalla comunità energetica;
- c) le quote da indicare annualmente di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa tra i membri della



comunità e i dati relativi alla riduzione dei consumi di energia.

3. Ai fini dell'implementazione del Registro di cui al comma 1, le comunità energetiche rinnovabili presenti sul territorio regionale beneficiarie delle forme di sostegno previste dalla presente legge, devono redigere e aggiornare annualmente un bilancio energetico, il quale deve contenere, almeno, i dati relativi alla composizione della comunità, sia in termini di tipologia che di quantità dei membri; i dati relativi alla localizzazione degli impianti a servizio della comunità, nonché i dati necessari a determinare la quantità di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa.


4. Le informazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 potranno, ove consentito, essere implementate anche dai dati presenti all'interno delle piattaforme istituite a livello nazionale e dalle informazioni sul monitoraggio trasmesse alla Regione Umbria e ai comuni da parte del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. e della Società Ricerca sul sistema energetico - RSE S.p.A. ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 199 del 2021.

Art. 6 (Tavolo tecnico)

1. La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un Tavolo tecnico permanente coinvolgendo il territorio e i principali portatori di interesse, al fine di:

- a) acquisire i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
- b) raccogliere dati sulla composizione e localizzazione delle comunità energetiche rinnovabili;
- c) individuare le *best practices* al fine di promuovere la diffusione sul territorio regionale delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile;
- d) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche.

2. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre ad ARERA in merito alla regolazione delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.



3. Il Tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, poiché ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborsi spese.

Art. 7

(Notifica all'Unione Europea)

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime *de minimis*, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


Art. 8

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti in termini di promozione delle comunità energetiche rinnovabili e dell'autoconsumo collettivo di energia rinnovabile, di efficientamento energetico e di riduzione dei prelievi energetici dalla rete.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale con cadenza biennale, anche avvalendosi del Tavolo tecnico di cui all'articolo 6, trasmette all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della presente legge contenente, in particolare, dati e informazioni riguardanti:

- a) gli interventi realizzati nel biennio di riferimento in attuazione dell'articolo 3 della presente legge, con l'indicazione delle risorse stanziare ed utilizzate;
- b) le iniziative di formazione e informazione realizzate nel biennio di riferimento in attuazione dell'articolo 4 della presente legge;
- c) il numero delle comunità energetiche rinnovabili istituite, dei Comuni e dei soggetti che vi hanno aderito, con l'indicazione delle caratteristiche degli impianti installati;
- d) la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, la quota di energia rinnovabile prodotta, autoconsumata e condivisa grazie alla istituzione delle comunità energetiche



rinnovabili;

e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

4. L'Assemblea legislativa può promuovere forme di valutazione partecipata, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti facenti parte delle comunità energetiche rinnovabili e dei gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile.

5. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.


Art. 9 (Norma finanziaria)

1. Al finanziamento della presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali in quanto compatibili con le finalità della legge medesima.

2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per gli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di euro 110.000,00 alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti", a cui si fa fronte mediante le risorse stanziato nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026.

3. Per gli anni successivi, gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono quantificati e autorizzati annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 2 al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.



- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione “Leggi e Banche Dati”, sottosezione “Atti” del sito istituzionale dell’Assemblea Legislativa, a cura della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi” del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”;
- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio “Risorse e Sistema Informativo”, alla Responsabile della Sezione “Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi”.

L'estensore
Stefanella Cutini

FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*

Il Segretario Generale

Juri Rosi

FIRMATO

*Firma apposta digitalmente
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge*